

**TRIBUNALE DI NAPOLI;** decreto 20 maggio 1986; Pres. MA-STROCINQUE, Rel. DI NANNI; ric. Savastano.

**Sport — Società sportive — Perdita di capitale — Assemblea straordinaria — Omessa convocazione — Grave irregolarità — Controllo giudiziario — Applicabilità (Cod. civ., art. 2409).**

*In una società sportiva, allorché si verifichi una perdita di capitale, l'omessa convocazione da parte degli amministratori dell'assemblea straordinaria in violazione del disposto dell'art. 2447 c.c. costituisce grave irregolarità idonea a determinare l'applicazione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. (1)*

(1) Il decreto del Tribunale di Napoli, riconoscendo l'ammissibilità del controllo ex art. 2409 c.c. (sul quale cfr. la rassegna di giurisprudenza in *Foro it.*, 1987, I, 1283) sulle società sportive, si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale già seguito da Trib. Taranto 4 dicembre 1984, *id.*, 1985, I, 3187 e Trib. Genova 22 aprile 1985, *id.*, 1986, I, 1081.

Si ribadisce infatti nel provvedimento l'impraticabilità della tesi che, sul presupposto del carattere «speciale» ed «assorbente» del sistema dei controlli previsto della l. 23 marzo 1981 n. 91, sottrae le società sportive alla normativa codicistica.

È un dato incontestabile nella realtà fattuale che «le federazioni sportive cui sono devoluti i controlli non hanno avvertito, a livello di diritto vivente, di essere investite di un ruolo di controllore pieno delle società sportive ad esse affiliate», sicché negli ultimi anni è andata via via crescendo la tendenza a richiedere interventi giudiziari per porre riparo ad inerzie delle federazioni nazionali, cui sono in buona misura addebitabili — specificatamente nel settore calcistico — marcate irregolarità, disinvolute amministrazioni e, non di rado, bilanci prefallimentari.

Proprio l'intento di ricercare tutti gli strumenti idonei a restituire «ordine» e «trasparenza» alle gestioni societarie ha ravvivato il dibattito sull'individuazione delle specifiche competenze in materia di controlli sulle società sportive, inducendo ad accertare se la devoluzione agli organismi federali di un potere di vigilanza sui sodalizi sportivi faccia o meno sopravvivere gli strumenti e le procedure di controllo predisposte per le società di capitali dal diritto comune.

L'indirizzo maggiormente seguito in dottrina ammette l'esperibilità dell'art. 2409 c.c. unitamente alla possibilità per le federazioni di operare i controlli previsti dagli art. 12 e 13 l. n. 91/81 e di richiedere con ricorso motivato al tribunale la messa in liquidazione della società sportiva (per la compatibilità tra controlli giudiziari e federali, v. C. MACRI, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 496-497; C. FOIS, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 647; G. MARASA, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 502, nota 219; M. T. CIRENEI, *La nuova disciplina in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, *Legislazione economica settembre 1980 - dicembre 1981*, Milano, 1983, 609; *Id.*, *Società sportive*, voce del *Novissimo digesto*, appendice 1987, VII, 403-404; G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 49).

Nel solco di tale orientamento si è sostenuto che l'art. 13 «non abbia fatto altro che introdurre, rispetto alla fattispecie generale regolata dall'art. 2409 c.c. una legittimazione in più», riconoscendo la possibilità di adire l'autorità giudiziaria anche alle federazioni sportive nazionali, ed abbia inoltre ampliato la categoria dei provvedimenti definitivi adottabili dal tribunale che, non vincolato dalle istanze presentate, potrà infatti scegliere tra la nomina di un amministratore giudiziario o la messa in liquidazione della società sportiva (così in giurisprudenza Trib. Genova 22 aprile 1985, cit. In dottrina cfr. V. SALAFIA, *Il controllo giudiziario sulle società di capitali c.d. sportive*, in *Corriere giur.*, 1984, 681-682).

A giustificazione dell'indicata opinione si è sottolineato che la ratio dei controlli introdotti dalla l. n. 91/81 va individuata nella esigenza di «tutela del credito», tutela non adeguatamente assicurata dal diritto societario comune, dato il carattere antieconomico dei fini ultimi dei sodalizi sportivi (così CIRENEI, *Società sportive*, cit., 402). In una siffatta prospettiva, una volta escluso in conseguenza del disposto dell'art. 10, 2° comma, l. n. 91 ogni scopo di lucro, non può non conseguire un rafforzamento del sistema dei controlli su dette società non potendosi contestare da un lato che è proprio «nel perseguimento di finalità extraeconomiche che si annida il pericolo di una degenerazione dello strumento societario» e dall'altro che i normali meccanismi di tutela tipici della società di capitali non sono sufficienti allo scopo quando «l'obiettivo prioritario dell'attività sociale non è la riproduzione della ricchezza» (per tali considerazioni v. G. VOLPE PUTZOLU, *Società e federazioni sportive. Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, 311; *Id.*, *Oggetto «sociale» ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 340-341).

Secondo una diversa ricostruzione teorica, i controlli delle federazioni dovrebbero assumere un rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo, mentre l'aspetto contabile-amministrativo dovrebbe rimanere soggetto esclusivamente alla normativa codicistica sulle società di capitali. Per pervenire a tale conclusione si è precisato che, nonostante la lettera del 2° comma dell'art. 10 l. n. 91, le società sportive costituiscono vere e proprie società di capitali per gli enormi interessi che gestiscono,

(*Omissis*). Il presupposto, non esplicito, del ricorso del p.m. è che la forma giuridica di s.p.a., rivestita dalla società calcio Turrís, comporta la piena applicazione alla stessa di tutte le norme del codice civile sul controllo giudiziario della gestione societaria specificamente indicate dall'art. 2409 c.c.

È noto che tale presupposto formale è stato contrastato soprattutto dalla dottrina sulla base di considerazioni che si possono riassumere come segue.

e si è altresì sottolineata l'inconciliabilità dei controlli, cui fanno riferimento gli art. 12 e 13 della suddetta l. n. 91, con le norme dettate dal codice civile per il funzionamento delle società di capitali le quali «nel rispetto del principio della più rigorosa autonomia, mirano ad impedire ogni interferenza nella gestione della società» (cfr. G. MILLOZZA, *Le società sportive*, in *Società*, 1984, 140-141).

Sull'opposto versante, ma sempre in un'ottica critica dell'indirizzo dottrinario maggioritario, si è ripetutamente affermato che i poteri di vigilanza delle federazioni sportive rendono inoperante il disposto dell'art. 2409 c.c.

Si è osservato al riguardo che la l. n. 91, avendo la finalità di realizzare un importante momento di coincidenza e di sintesi tra interessi propri dell'ordinamento sportivo ed interessi dell'ordinamento statale, ha finito per delegare esclusivamente a ciascuna federazione, nella qualità di organo del C.o.n.i., per i diversi settori dello sport professionistico, l'apparato sanzionatorio necessario al perseguimento dell'obiettivo, comune ad entrambi gli ordinamenti, della diffusione e del potenziamento dell'ideale sportivo, cui è strumentale una sana e regolare amministrazione delle società operanti nel settore dell'attività agonistica professionistica. Si è ancora, ad ulteriore conforto di tale tesi, argomentato che il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. dovrebbe ritenersi escluso anche per la impraticabilità di un sistema di controlli concorrenti, amministrativi e giudiziari; sostanziale impraticabilità che ha indotto la dottrina e la giurisprudenza prevalente ad affermare la inammissibilità del controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c. alle cooperative, ovvero alle società bancarie e assicurative già sottoposte ad una penetrante vigilanza amministrativa (cfr. in questi termini D. VITTORIA, *Società sportive e controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la federazione sta a guardare?*, in *Foro it.*, 1985, I, 3188-3189; *Id.*, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto ed impresa*, 1985, 811; *Id.*, *I controlli sulle società sportive; le federazioni non li esercitano ma li chiedono al tribunale*, in *Foro it.*, 1986, I, 1081).

In contrario ho di recente sostenuto (VIDIRI, *op. cit.*, 61 ss.) la piena compatibilità con i controlli sportivi della procedura ex art. 2409 c.c. sia perché nella l. n. 91/81 è ravvisabile la *ratio* di un potenziamento dell'apparato sanzionatorio contro la non corretta gestione delle società sportive sia perché sul piano letterale in detta legge v'è carenza di specifici elementi testuali idonei a suffragare ipotesi ricostruttive diverse.

È opinione comune che la l. n. 91 ha determinato l'«emersione» a livello del diritto statale dell'ordinamento sportivo che viene ad acquistare una efficacia esterna non più limitata ai soggetti di detto ordinamento (in tali sensi S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la «emersione» dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport*, 1982, 40 ss.; parlano di rottura del tradizionale «spartiacque» tra competenze proprie dell'ordinamento sportivo e competenze dell'ordinamento statale: FOIS, *op. cit.*, 636; VITTORIA, *Società sportive e controllo giudiziale ex art. 2409 c.c.*, cit., 3189). Da ciò non può però scaturire una sovrapposizione dell'ordinamento sportivo a quello statale con la conseguente abrogazione della normativa codicistica, rimanendo i due ordinamenti distinti per la differente disciplina cui sottopongono le società sportive e per le diverse finalità che intendono perseguire. Così in particolare mentre l'art. 13 l. n. 91 tutela l'interesse proprio dell'ordinamento sportivo al potenziamento dell'agonismo professionistico in cui si identifica lo scopo istituzionale della società, l'art. 2409 c.c. opera invece in una distinta direzione garantendo, in via diretta, come avviene in ogni altra società di capitali, gli interessi dei soci di minoranza e/o dei terzi, creditori e non, che vengono in rapporto con la società (per l'individuazione della *ratio* dell'art. 2409 c.c. nella difesa dei soci di minoranza cfr. M. STOLFI, *Il controllo giudiziario nella gestione delle società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, 185; V. PANUCCIO, *Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. nel sistema dei controlli sulle società per azioni*, in *Riv. it. dir. e proc. civ.*, 1954, 689; V. CERAMI, *Il controllo giudiziario nelle società per azioni*, Milano, 1954, 37; A. PATRONI GRIFFI, *Il controllo giudiziario sulle società per azioni*, Napoli, 1971, 295; V. ALLEGRI, *Denuncia di gravi irregolarità e tutela delle minoranze*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 745; F. FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1984, 528; G. FERRI, *Le società in Trattato di diritto civile*, fondato da F. VASSALLI, Torino, 1985, 794.

Per la legittimazione dei terzi, creditori e non, ad avvalersi della procedura ex art. 2409 c.c. v. G. U. TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali*, Padova, 1965, 137, il quale afferma al riguardo che il terzo creditore tende ad ottenere il soddisfacimento dei propri crediti mentre il terzo non creditore tende a che il proprio rapporto con la società venga concluso ed eseguito vantaggiosamente. Da ultimo sull'ambito applicativo dell'art. 2409 c.c., cfr. F. CONTE, *Sugli interessi tutelati dall'art. 2409 c.c.*, in *Giur. comm.*, 1986, II, 459).

Le società sportive (al pari di quelle cooperative, bancarie, assicurative o a partecipazione statale) sono sottratte alla disciplina dell'art. 2409 c.c., in quanto il sistema dei controlli cui sono autonomamente sottoposte esclude il concorso dalla forma di controllo rappresentata dall'art. 2409 c.c.

In tale contesto non sarebbe concepibile un doppio sistema di controlli che, lungi dal rispondere all'esigenza pluralistica posta dalla Costituzione alla base della disciplina delle associazioni in genere, creerebbe unicamente un fattore di irrazionalità nel sistema. Nella l. 23 marzo 1981 n. 91, invero, sarebbe contemplato un sistema di controlli (v. art. 12 rubrica e testo) che è vero e proprio controllo gestionale al pari di quello previsto dal codice civile.

Un ipotetico doppio sistema di controlli del tipo di quelli ipotizzati contrasterebbe col carattere di specialità immanente nel vigente assetto normativo.

Il controllo esercitato in via speciale secondo il sistema della l. n. 91/81 avrebbe il carattere della specializzazione e della specificità, trattandosi di un controllo non meramente gestionale, ma di controllo su determinati atti, indicati dall'art. 12, 3° comma, l. 91/81.

La disciplina delle società sportive contenuta nella l. 91/81 rappresenterebbe il più significativo esempio di «emersione» di un diritto sportivo, che dovrebbe autoregolarsi con le sue sole norme specifiche senza ricorrere ai principi del c.d. diritto comune.

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. (a tutela delle minoranze o altro) riguarderebbe solo le società che perseguono fine di lucro, il che è escluso per le società sportive i cui utili debbono essere «interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva» (art. 10, 2° comma, della legge).

Queste considerazioni non possono essere condivise.

Il primo gruppo di argomentazioni, infatti, si fonda su un ragionamento meramente ostativo che non ha riscontro in dati positivi espliciti; tanto è vero che quelli utilizzati sono stati posti da altra parte della dottrina, a fondamento di ragionamenti esattamente opposti.

Il secondo gruppo di considerazioni presuppone un carattere meramente residuale del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., nel senso che lo stesso dovrebbe cedere di fronte ad altre forme di controllo specificamente disciplinate: il che certamente non è quantomeno di fronte alle forme di controllo giudiziario, di carattere certamente pubblicistico, sollecitate dal p.m.

Il terzo gruppo di considerazioni, infine, restringe troppo la por-

Impediscono dunque di proclamare l'incompatibilità tra queste due disposizioni la loro diversa *ratio* ed il distinto ambito applicativo (v. sul punto FOIS, *op. cit.*, 646, per il quale mentre a base dell'art. 2409 c.c. deve esserci un «fondato sospetto» di gravi irregolarità, nell'art. 13 l. n. 91/81 è necessario un «motivato ricorso», dal che deve desumersi che le irregolarità siano state accertate). Né per andare in contrario avviso sembra conferente richiamarsi alla disciplina normativa sulle società cooperative, bancarie ed assicurative. Ed invero la tesi della inapplicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sottoposte ad una penetrante vigilanza della p.a., seguita ampiamente in dottrina (v. P. VERRUCOLI, *Cooperative*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1962, X, 602-603; G. GIANNATASIO, *Sull'inapplicabilità del procedimento di cui all'art. 2409 c.c. alle società cooperative*, in *Giust. civ.*, 1966, I, 210; F. SCORDINO, *Le società cooperative*, Napoli, 1970, 459) presuppone l'effettiva esistenza di «un sistema di controlli pubblicistici estrinsecanti in poteri di intervento tipizzati» (così ad esempio per il settore credito direttive, scioglimento degli organi amministrativi ordinari, nomina di commissari straordinari, messa in liquidazione dell'ente, equivalenti sia per quanto riguarda il contenuto e gli effetti sia per quanto riguarda il presupposto di operatività ai «modelli procedurali» previsti dalla norma del codice (cfr. Trib. Genova 22 aprile 1985, cit.; CIRENEI, *Società sportive*, cit., 403), laddove nell'ordinamento sportivo e nelle normative delle diverse federazioni strumenti e controlli tipizzati non sono previsti. Non può infine sottacersi che se si reputasse inutilizzabile la procedura ex art. 2409 c.c. risulterebbe estremamente affievolita la tutela dei soci dei sodalizi sportivi, i cui diritti potrebbero venire pregiudicati in via definitiva da omissioni o carenze nell'esercizio dei poteri di controllo delle federazioni, e la stessa sorte potrebbero subire i terzi che hanno instaurato rapporti con tali sodalizi a seguito del mancato funzionamento dei meccanismi di tutela del credito propri della società di capitali. Si finirebbe in tal modo per disincentivare la partecipazione alle società sportive e per rendere problematico il ricorso al credito ed alle fonti di finanziamento indispensabile per la diffusione ed il potenziamento dell'agonismo professionistico (VIDIRI, *op. cit.*, 62).

tata dell'art. 2409. Infatti, se nelle società sportive è escluso il perseguimento di finalità lucrative, ciononostante non può essere messa da parte l'esigenza della tutela dei soci di minoranza e non vedere peggiorata la propria posizione patrimoniale di fronte ad operazioni lucrative (di dubbia regolarità) che, comunque, le società sportive possono realizzare. Ritenere il contratto equivarrebbe a degradare la posizione dei soci dissenzienti dalla maggioranza al ruolo di mero interesse legittimo il che non sembra ricavarsi dal diritto positivo.

Il vero è, di fronte agli oramai numerosi esempi di ricorsi ex art. 2409 c.c. promossi direttamente dalla F.i.g.c. nei confronti delle società affiliate (com'è notoriamente riportato dalla stampa quotidiana), che le stesse federazioni sportive, cui sono devoluti i controlli, non hanno avvertito, a livello di diritto vivente, di essere state investite di un ruolo di controllore pieno dell'attività delle società sportive ad esse affiliate; il che convalida la convinzione che, allo stato attuale, i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento comune sono tuttora di subordinazione del primo al secondo, il quale è così capace di imporre le sue regole generali.

Nel merito la fondatezza delle irregolarità gestionali denunciate dal p.m. non possono essere messe in dubbio, posto che risultano documentalmente provate. Sotto questo profilo possono essere adottati i provvedimenti cautelari di seguito indicati senza percorrere la strada, eventuale nella legge, dell'ispezione della società a spese dei soci.

Al riguardo, la mancata audizione dell'amministratore unico, Gaetano Battiloro (che ha giustificato la sua assenza con un certificato medico di dubbia autenticità e di generico contenuto) è assolutamente irrilevante, vuoi perché invece dell'interessato è comparso l'avv. Di Vuolo dichiaratosi suo difensore; vuoi perché la finalità del procedimento ex art. 2409 c.c. consentono al tribunale di acquisire elementi di convincimento al di fuori dell'interrogatorio diretto delle parti interessate.

Sulla base dell'accertamento che precede, il tribunale deve rilevare che amministratori e sindaci della s.p.a. calcio Turrus sono incorsi nella violazione dell'art. 2447 c.c., il quale impone che, nei casi in cui il capitale sociale sia diminuito oltre un certo limite (nella fattispecie si è addirittura azzerato), deve essere, immediatamente, convocata un'assemblea straordinaria che deliberi o la riduzione del capitale stesso e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge, oppure la trasformazione della stessa società in altra per la quale non sia richiesto il minimo il che nella specie equivarrebbe a liquidazione ex art. 2448, n. 4, c.c., non essendo possibile la costituzione di società sportive, per i fini indicati nell'art. 10 l. 91/81, se non nella forma delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata.

L'inottemperanza di queste disposizioni, di contenuto non equivoco in questa fase del procedimento, costituisce grave irregolarità da parte dell'amministratore e dei sindaci della s.p.a. calcio Turrus perché incide sul necessario equilibrio che deve sempre sussistere tra capitale e patrimonio sociale a tutela delle posizioni dei singoli soci e dei creditori tra i quali vanno menzionati particolarmente gli altri professionisti con i quali le società hanno stipulato contratti, nel cui interesse le perdite debbono essere interamente eliminate prima che siano intraprese altre operazioni gestionali. (*Omissis*)